



CITTÀ DI CIAMPINO

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO (assunta con i poteri del Consiglio Comunale)

ATTO N. 19 Del 31-05-2022

OGGETTO: Approvazione Piano Economico Finanziario Tari ai sensi delle Deliberazioni ARERA 31 Ottobre 2019 n. 443/2019/Rif e n. 363/2021/R/Rif Del 03/08/2021 -MTR-2 (Metodo Tariffario Servizio Integrato dei Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025)

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** il giorno **TRENTUNO** del mese di **MAGGIO** alle ore **18:00**, nella sede Comunale

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT.SSA ADELE MIRRA**

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 27 settembre 2021 con cui è stato sciolto il Consiglio Comunale del Comune di Ciampino (Roma) ed è stato nominato il Commissario Straordinario, già nominato Commissario Prefettizio con Decreto del Prefetto di Roma prot. n. 310898 in data 03 settembre 2021

Con l'assistenza del **SEGRETARIO GENERALE, DOTT.SSA ALESSANDRA MACRÌ**, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Con i Poteri del Consiglio Comunale**

Visti:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art.1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:

"... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la

remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...' (lett. f);

"... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);

"... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...";

- l'art. 8 del DPR 27 aprile 1999 n. 158 che disciplina il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti (PEF);
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019, le successive deliberazioni ARERA nn. 57/2020, 158/2020, 238/2020, 493/2020 e la determina 2/2020 hanno definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- la deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 ha approvato un'integrazione del metodo di approvazione delle tariffe rifiuti per il periodo 2022-2025;

Preso Atto

- che, all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Ciampino, non risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art.3 bis del decreto legge n.138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n.148/2011;
- che nell'assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;
- che il PEF deve essere redatto secondo il MTR-2 (come modificato e integrato) dai gestori che effettuano il servizio nel periodo 2022-2025, ed è finalizzato alla determinazione delle entrate tariffarie di riferimento per il medesimo periodo, sulla base dei dati di bilancio degli anni 2020 e 2021 secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, del MTR-2 (fatti salvi i casi di avvicendamento gestionale oggetto di chiarimento nell'articolo 1, comma 5, della già citata determinazione n. 2/2021-DRIF), delle componenti di conguaglio di cui all'articolo 17 del MTR-2 relative ai costi riferiti alle annualità pregresse, e delle eventuali componenti previsionali di cui all'articolo 9 del MTR-2.

Visto l'allegato Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani pluriennale 2022-25, redatto in base alle cit. deliberazioni 31 ottobre 2019 n. 443/2019 e 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 dell'ARERA, predisposto dal soggetto gestore del servizio (Ambiente Spa) acquisito agli atti e la successiva integrazione operata dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, nonché il servizio di tariffazione e rapporti con l'utenza;

considerato

l'importo del Piano Finanziario del comune di Ciampino, al netto del Miur e delle altre detrazioni ammesse, per ciascun anno del secondo periodo regolatorio, come riassunto nella tabella seguente:

	2022	2023	2024	2025
Componente VARIABILE	5.229.344	5.232.128	5.115.889	5.115.889
Componente FISSA	2.860.562	2.847.027	2.809.143	2.775.338
TOTALE	8.089.907	8.079.155	7.925.032	7.871.227

Tenuto conto che il piano finanziario risulta corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto gestore (Ambiente Spa) che ha redatto il piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- Relazione del soggetto gestore (Ambiente Spa) acquisita con prot. 52514/21 del 28/12/2021;
- la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del Comune di Ciampino attestante la veridicità delle informazioni e i dati di natura patrimoniale, economica e finanziaria trasmessi trovano corrispondenza nei valori contenuti nelle fonti contabili obbligatorie, tenute ai sensi di legge, del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti o dei singoli servizi che lo compongono;
- la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, tenendo conto sia dei costi del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, che dei singoli servizi che lo compongono;
- Validazione del PEF dell'Ente resa dal revisore acquisita al prot 26426 del 31/05/2022;

Dato atto che è stata effettuata con esito positivo la procedura di validazione del piano finanziario, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario del soggetto gestore, posta in essere dal competente Ufficio Ambiente, come da risultanze sottoscritte dal Dirigente competente come risulta dalla determinazione dirigenziale n. 348 del 29/04/2022 (proposta det. n. 21 del 27/04/2021);

RICHIAMATE le "Linee guida interpretative" per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive modificazioni" del 28 gennaio 2022 nelle quali "... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente ...";

RILEVATO altresì che nella successiva Nota di approfondimento IFEL del 28 gennaio 2022 è precisato che "... con la deliberazione del 3 agosto 2021 n. 363, ARERA ha approvato il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2). Il nuovo Metodo innova rispetto a metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999 e, per ciò che qui rileva, prevede l'uso del fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare per la determinazione del coefficiente di recupero di produttività Xa (Art. 5

dell'Allegato A), nonché per le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite (Art. 4 dell'Allegato A) ..." per cui "... per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto agli articoli 4 e 5 dell'Allegato A alla delibera 363/2021 di ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento alle annualità 2020 e 2021 (ovvero due annualità precedenti quelle di riferimento del PEF, in base all'articolo 7 MTR - 2);

VISTO l'allegato Piano Economico Finanziario 2022-2025 elaborato in conformità alle previsioni di cui all'art. 27 MTR-2 nel quale sono state valorizzate tutte le componenti sia di costo variabile (art. 2.2 MTR-2) anche di natura previsionale, analiticamente descritte nella relazione di accompagnamento;

Ritenuto di proporre, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella relazione di accompagnamento al Piano Finanziario 2022-25, in allegato, i seguenti valori dei parametri la cui determinazione è rimessa dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 all'Ente territorialmente competente:

Parametri	valori
rpia tasso di inflazione programmata	1.7%
Xa coefficiente di recupero di produttività	0.11%
QLa coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti	0.90%
PGa coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale	0.0%
b Fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti	0.6
b(1+w) fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI	0.66
r numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio	1
Y1 coefficiente di gradualità della componente a conguaglio	0.00
Y2 coefficiente di gradualità della componente a conguaglio	0.00
(1 + Y) coefficiente di gradualità della componente a conguaglio	1
Fabbisogno standard/costo medio settore (€/cent/Kg)	36.48

Dato atto che il PEF espone un costo complessivo massimo ammesso di € € 8.116.406 cui vanno sottratti € 26.499 quali detrazioni ex Determina 2/DRIF/2021 punto 1.4 connesse ai contributi MIUR e al recupero evasione come indicati nel PEF, ai fini della determinazione dell'entrata massima da coprire con tariffa per l'anno 2022;

dato atto del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all'art. 4 MTR-2;

VISTO l'art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, a mente del quale "... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651[2] e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527,

della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”;

visto l'allegato schema di simulazione tariffe;

rilevato che il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per gli anni 2022-25 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per gli anni 2022-25, rispetta i limiti di cui all'art. 3 dell'allegato alla deliberazione ARERA n. 443/2019;

dato atto

- che a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita in 51.00 % a carico delle utenze domestiche e 49.00% a carico delle utenze non domestiche;

tenuto conto che il Piano Economico Finanziario, che si allega al presente atto quale parte integrante, è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati, e in particolare, dalla:

- **relazione di accompagnamento** che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- **Dichiarazioni di veridicità** dei dati trasmessi dal legale rappresentante della Società partecipata “Ambi.En.Te.SPA” e dei dati relativi al Comune di Ciampino, attestanti la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

VISTO l'art. 1, comma 683, della legge 147/2013 il quale dispone che *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.”*

VISTO l'art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i che stabilisce che gli Enti Locali deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario - riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale - e prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze. In attuazione di tale disposizione, con il D.M. 24 dicembre 2021 (pubblicato nella G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) è stato disposto il differimento al 31 marzo 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022- 2024 degli enti locali.

Dato atto che

il bilancio di previsione 2022-23-24 è stato approvato con deliberazione del Commissario Straordinario (assunta con i poteri del Consiglio Comunale) n. 10 del 14/03/2022, ai sensi dell'art. 151 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

vista

la Legge n. 15/2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022, di conversione del D.L. 228/2021 conosciuto come Decreto Milleproroghe ed in particolare:

articolo 3:

5-quinquies. A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, è differito al 31 maggio 2022.

Visti:

- l'art. 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'approvazione del presente atto, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella determinazione delle tariffe;
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i., nonché il cit. Regolamento comunale per l'applicazione della TARI.

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'Ufficio Ambiente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente del Settore Risorse finanziarie ed Entrate, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Acquisito il parere del revisore dei conti prot gen n. 26428 del 31/05/2022

Ritenuto di dover sottoporre all'esame del Consiglio Comunale, Organo competente per l'adozione del provvedimento, l'approvazione del Piano Finanziario relativo al Servizio di gestione dei rifiuti urbani per gli anni 2022-25;

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO delle premesse che costituiscono parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

di approvare e validare, per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti della deliberazione ARERA 31 ottobre 2019 443/2019/R/Rif e 366/2021/R/rif del 03/08/2021, il piano economico finanziario 2022-25 e relativi allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, nelle seguenti risultanze:

	2022	2023	2024	2025
Componente VARIABILE	5.229.344	5.232.128	5.115.889	5.115.889
Componente FISSA	2.860.562	2.847.027	2.809.143	2.775.338
TOTALE	8.089.907	8.079.155	7.925.032	7.871.227

Di approvare, quindi, per l'anno 2022, l'articolazione tariffaria del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARI" come da schema di simulazione tariffe allegato, dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al precedente punto del deliberato;

di demandare al Dirigente del Settore Risorse finanziarie ed Entrate i necessari e successivi atti amministrativi e gestionali;

di disporre che copia della presente deliberazione sia pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune per la durata stabilita dall'art. 134 della L. 18 agosto 2000 n. 267, nonché nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale dell'ente.

Successivamente

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
VISTO l'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. (D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, richiamati nella presente deliberazione.

Parere di regolarità tecnica **FAVOREVOLE** attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Ciampino, 31-05-2022

Il Dirigente
F.to Ing. Corrado Costantino

Parere di regolarità Contabile **FAVOREVOLE** ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Ciampino, 31-05-2022

Il Dirigente
F.to D.ssa Francesca Spirito

IL Segretario generale

Dott.ssa Alessandra Macrì

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.ssa Adele Mirra

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate



CITTÀ DI CIAMPINO

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

DELIBERA N. 19 DEL 31-05-2022

OGGETTO: Approvazione Piano Economico Finanziario Tari ai sensi delle Deliberazioni ARERA 31 Ottobre 2019 n. 443/2019/Rif e n. 363/2021/R/Rif Del 03/08/2021 -MTR-2 (Metodo Tariffario Servizio Integrato dei Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA

Visti gli atti d'ufficio, che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line al N. 641, consecutivamente, a decorrere dal 01-06-2022 fino al 16-06-2022, come previsto dall'art.124, c.1, del T.U. n.267/2000 e s.m., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa.

Ciampino, 01-06-2022

IL Segretario generale
Dott.ssa Macrì Alessandra

ESECUTIVITA'

- ✓ Certifico che questa deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi Art.134, comma terzo, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Ciampino, 01-06-2022

IL Segretario generale
Dott.ssa Macrì Alessandra

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate

Comune di CIAMPINO

Confronto 2021-2022

UTENZE DOMESTICHE										
Occupanti	Tipologia	Mq.	2021			2022			Variazione in %	Variazione in €
			TF	TV	€/utenza	TF	TV	€/utenza		
1	Monolocale	60	0,9258	56,05	112	0,723329	61,965778	104,82	-6,07%	-6,78
	Appartamento	100	0,9258	56,05	149	0,723329	61,965778	144,82	-2,56%	-3,81
	Villetta	150	0,9258	56,05	195	0,723329	61,965778	194,82	-0,05%	-0,10
2	Monolocale	60	1,0119	149,48	210	0,790615	143,688762	173,60	-17,41%	-36,59
	Appartamento	100	1,0119	149,48	251	0,790615	143,688762	213,60	-14,79%	-37,07
	Villetta	150	1,0119	149,48	301	0,790615	143,688762	263,60	-12,50%	-37,66
3	Monolocale	60	1,098	191,52	257	0,857902	184,101226	217,94	-15,33%	-39,46
	Appartamento	100	1,098	191,52	301	0,857902	184,101226	257,94	-14,40%	-43,38
	Villetta	150	1,098	191,52	356	0,857902	184,101226	307,94	-13,55%	-48,28
4	Monolocale	60	1,1841	205,53	277	0,925188	224,51369	267,72	-3,20%	-8,86
	Appartamento	100	1,1841	205,53	324	0,925188	224,51369	307,72	-5,01%	-16,22
	Villetta	150	1,1841	205,53	383	0,925188	224,51369	357,72	-6,64%	-25,43
5	Monolocale	60	1,2606	303,63	379	0,984064	291,867797	347,22	-8,45%	-32,05
	Appartamento	100	1,2606	303,63	430	0,984064	291,867797	387,22	-9,88%	-42,47
	Villetta	150	1,2606	303,63	493	0,984064	291,867797	437,22	-11,26%	-55,50
6	Monolocale	60	1,3241	350,34	430	1,034528	336,770535	408,40	-4,98%	-21,39
	Appartamento	100	1,3241	350,34	483	1,034528	336,770535	448,40	-7,12%	-34,35
	Villetta	150	1,3241	350,34	549	1,034528	336,770535	498,40	-9,21%	-50,56

UTENZE NON DOMESTICHE										
Categoria	Tipologia	Mq.	2021			2022			Variazione in %	Variazione in €
			TF	TV	€/utenza	TF	TV	€/utenza		
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	100	1,963	2,6532	462	1,54508	2,881542	443	-4,11%	-18,96
2	CINEMATOGRAFI E TEATRI	100	1,7622	2,5642	433	1,38414	2,783308	417	-3,67%	-15,90
3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	100	2,149	2,6547	480	1,67384	2,881542	456	-5,17%	-24,83
4	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	100	3,2086	4,2927	750	2,51076	4,66286	717	-4,37%	-32,77
5	STABILIMENTI BALNEARI	100	2,3143	3,1042	542	1,8026	3,372714	518	-4,49%	-24,32
6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	100	1,839	2,4556	429	1,44852	2,665427	411	-4,21%	-18,07
7	ALBERGHI CON RISTORANTE	100	5,5171	7,4271	1.294	4,31336	8,06177	1.238	-4,40%	-56,91
8	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	100	4,2153	5,6653	988	3,2833	6,149473	943	-4,53%	-44,78
9	CASE DI CURA E RIPOSO	100	4,8765	6,5643	1.144	3,79833	7,125268	1.092	-4,52%	-51,72
10	OSPEDALI	100	5,2071	7,0047	1.221	4,05584	7,603343	1.166	-4,53%	-55,26
11	UFFICI ED AGENZIE	100	5,0418	6,7725	1.181	3,92709	7,354482	1.128	-4,51%	-53,27
12	STUDI PROFESSIONALI	100	3,5541	4,7603	831	2,76827	5,167129	794	-4,56%	-37,90
13	CALZATURA, LIBRERIE, CARTOLERIE, FERRAMENTA, E	100	4,4219	5,9459	1.037	3,44425	6,457275	990	-4,50%	-46,63
14	PLURILICENZE	100	4,9592	6,6548	1.161	3,86271	7,223503	1.109	-4,54%	-52,78
15	FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	100	3,2532	4,3923	765	2,54295	4,767643	731	-4,38%	-33,49
16	DUREVOLI	34	5,5171	7,3999	439	4,31336	8,035574	420	-4,40%	-19,31
17	BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	100	4,3393	5,8282	1.017	3,37987	6,326295	971	-4,54%	-46,13
18	BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO,	100	3,5747	4,7965	837	2,80046	5,206423	801	-4,35%	-36,43
19	ELETTRAUTO	100	4,4013	5,9127	1.031	3,444248	6,417981	986	-4,38%	-45,18
20	CAPANNONI DI PRODUZIONE	100	2,5002	3,3576	586	1,963543	3,647771	561	-4,21%	-24,65
21	PRODUZIONE BENI SPECIFICI	100	2,7069	3,6502	636	2,124489	3,962121	609	-4,25%	-27,05

22	OSTERIE, PIZZERIE, PUB	100	15,5281	21,2947	3.682	12,10315	23,11128	3.521	-4,37%	-160,84
23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	100	14,4642	19,4275	3.389	11,26623	21,087651	3.235	-4,54%	-153,78
24	BAR, CAFFE, PASTICCERIA	100	11,7942	15,205	2.700	9,173931	16,503379	2.568	-4,90%	-132,19
25	MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	100	7,914	10,6399	1.855	6,180332	11,552365	1.773	-4,43%	-82,12
26	MISTE	100	7,914	10,6187	1.853	6,180332	11,52617	1.771	-4,46%	-82,62
27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	100	22,5544	22,3211	4.488	17,57532	24,231152	4.181	-6,84%	-306,90
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	100	7,1288	10,9807	1.811	5,568737	11,919107	1.749	-3,43%	-62,17
29	ALIMENTARI	100	16,5338	19,0059	3.554	12,87569	20,629224	3.350	-5,73%	-203,48
30	DISCOTECHES, NIGHT CLUB	100	7,4276	8,7502	1.618	5,794061	9,495992	1.529	-5,49%	-88,77
81	DI PRIMA COLAZIONE	34	4,2153	5,6653	336	3,186734	5,939907	310	-7,63%	-25,63
82	SERVIZIO DI PRIMA COLAZIONE	100	4,2153	5,6653	988	2,736085	5,108189	784	-20,61%	-203,63